



DELIBERA N. 162/25/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE
TRASPORTI ITALIA S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL
PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI (DELIBERA N. 388/24/CONS)**

(CONT. N. 2/25/DSP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, che dispone che "*I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 aprile 2000 recante "*Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali*" e, in particolare, l'articolo 7 per effetto del quale la rivalutazione dei contributi è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d'inflazione;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri precedentemente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sopra richiamato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 recante il Disciplinare delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali ed in particolare l'articolo 13 (Contributi per l'istruttoria, i controlli e le verifiche);

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito il “Ministero”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” e, in particolare:

- l’articolo 9, comma 1, lett. d), secondo cui i soggetti titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi di carattere generale: “*effettuare il versamento dei contributi riguardanti l’attività di verifica e controllo svolta dal Ministero sulla permanenza dei requisiti richiesti per il conseguimento della licenza individuale e/o dell’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 2/25/DSP, del 3 febbraio 2025, notificato in pari data alla società Trasporti Italia s.r.l. (nel seguito Trasporti Italia, o la Società);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 18/12/2024 perveniva la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui al prot. Agcom n. 332495/2024 e i connessi atti allegati, incluse le verifiche dell’Agenzia delle Dogane, con la quale, fra l’altro, veniva comunicato che la società Trasporti Italia S.r.l. P.IVA n. 01751000330 - titolare di autorizzazione generale n. 6169/2021, rilasciata in data 10/07/2021, per servizi/corrieri postali - non aveva corrisposto i prescritti contributi annuali che le imprese titolari di autorizzazioni generali e licenze individuali per i servizi postali sono tenute a versare per le spese amministrative di istruttoria e per controlli, e ciò, relativamente agli anni 2022, 2023 (debitamente richiesti con nota del Ministero stesso prot. n. 214546 del 06/11/2023) e 2024;

Con nota del 17/01/2025 prot. n. 0013437 la competente Direzione servizi postali dell’Autorità precisava “*che, in ragione del mancato versamento dei contributi annuali relativi agli anni 2022, 2023 (già richiesti all’operatore “Trasporti Italia Srl” da codesto Ministero con nota prot. n. 214546 del 06/11/2023) e 2024, questa Direzione attiverà un procedimento sanzionatorio a carico della società per la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. d) dell’Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, pur in costanza della situazione accertata dall’ufficio ispettivo delle Dogane e Monopoli che, in ragione della rilevata “inesistenza dell’attività dichiarata”, ragionevolmente renderà difficile un esito positivo celere della procedura*”.

Ritenuto che la condotta omissiva di cui sopra rappresentasse una violazione degli obblighi di carattere generale a cui sono tenuti i soggetti titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale, nell’atto di contestazione n. 2/25/DSP, del 3 febbraio 2024, notificato in pari data, è stata contestata alla Società Trasporti Italia S.r.l. la violazione della disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. d), dell’Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, integrando una condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo n. 261/1999.

2. Posizione difensiva dell’operatore Trasporti Italia S.r.l.

L’operatore Trasporti Italia S.r.l., all’esito della notifica dell’atto di contestazione n. 2/25/DSP, del 3 febbraio 2024, non ha prodotto alcuna memoria difensiva tesa a precisare le motivazioni sottese a quanto ad esso contestato. In ragione di ciò, la società ha determinato in autonomia di non avvalersi, nei modi e nei tempi previsti, del diritto di difesa che, comunque, è stato formalmente garantito alla stessa nell’ambito del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Le disposizioni vigenti prescrivono l’obbligo di corrispondere i contributi annuali al Ministero competente; nel caso di specie l’operatore non ha provveduto a versarli relativamente agli anni 2022, 2023 (come detto, debitamente richiesti dal Ministero in data 06/11/2023) e 2024; gli importi dovuti ammontano complessivamente a 1.069 euro;

RITENUTO che tale fattispecie integri la violazione della previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. d), dell’Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 261/1999;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00) ai sensi dell’art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 261/1999;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri, di cui all’art. 11, della legge n. 689/1981 e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS.

A. Gravità della violazione

A tal proposito, si rileva quanto segue sulla condotta posta in essere dall’operatore Trasporti Italia S.r.l.:

- il mancato pagamento dei prescritti contributi annuali che le imprese titolari di autorizzazioni generali e licenze individuali per i servizi postali sono tenute a versare per le spese amministrative di istruttoria e per controlli lede il superiore interesse contributivo pubblico;
- in ragione della esiguità degli importi non corrisposti non appare essere suscettibile di produrre rilevanti danni alla pretesa erariale, né effetti particolari con riferimento alla concorrenzialità del mercato di riferimento;
- quanto al mancato assolvimento del pagamento dei contributi annuali, esso, sebbene integri una tipologia di condotta mirata, necessariamente, a procurare all'operatore vantaggi di natura economica con pregiudizio per l'Erario, tuttavia nel caso di specie non appare particolarmente rilevante né il pregiudizio erariale né il vantaggio per la parte privata, anche in considerazione dell'arco temporale di riferimento (2022-2024);
- la condotta omissiva contributiva non impatta significativamente sulla modalità di offerta dei servizi postali commercializzati dall'operatore.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'operatore, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata non ha provveduto a versare i prescritti oneri contributivi annuali relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 mantenendo, anche in questa circostanza, così come in occasione della mancata presentazione delle proprie deduzioni nell'ambito dell'*iter* procedimentale avviato, una condotta indifferente nei confronti della più generale azione sanzionatoria avviata e del rispetto delle regole; ciononostante si rileva che l'operatore di fatto non è più attivo, avendo dismesso le sedi e versando in stato di liquidazione giudiziale.

C. Personalità dell'agente

La società Trasporti Italia S.r.l. rappresenta un operatore postale dotato di una struttura non di primario rilievo avendo un capitale sociale deliberato e sottoscritto pari a 10.000 euro e versato pari a 2.500 euro. A tal proposito, occorre tener anche conto che la Società non è mai stata sanzionata per violazioni della normativa di settore.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'operatore, si evidenzia che da accertamenti effettuati in data 26 novembre 2024 dai funzionari doganali, a tale scopo delegati (accertamenti fatti pervenire dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in allegato alla richiamata nota di cui al prot. Agcom n. 332495/2024), risulta quanto segue:

- a) la società ha cessato l'attività;
- b) il rapporto di lavoro dei dipendenti è cessato;
- c) la società è, allo stato, a far data dall'8/04/2025 con provvedimento del Tribunale di Piacenza in stato di liquidazione giudiziale.

Siffatta situazione si ritiene sia tale da giustificare congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento *dell'Autorità*;

ACCERTA

Che la società Trasporti Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 01751000330), con sede legale in Castell'Arquato (PC) via Caneto, 21/B, ha violato l'articolo 9, comma 1, lett. d), dell'Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS ed è, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 261/1999.

ORDINA

Alla predetta società Trasporti Italia S.r.l. di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 261/1999.

INGIUNGE

Alla società Trasporti Italia S.r.l. di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 261/1999 con delibera n. 162/25/CONS*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 162/25/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

L'Operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*", in calce all'Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato

da ultimo dalla delibera n. 286/23/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella